

Prov. n 133/2025



TRIBUNALE DI LECCE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: residuale sospensione, in via temporanea, dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali, di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale e dal 1° 04.2025 anche con riferimento agli atti relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo per soggetti abilitati interni ed esterni.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che ha modificato l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, nonché le modifiche apportate al comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, dalle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 - 111 - 111 bis - 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° gennaio u.s., il deposito telematico degli atti della fase dell'udienza preliminare, dell'udienza dibattimentale, del procedimento per decreto, del procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, della sospensione del procedimento con messa alla prova, dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, e dal 1° 04.2025 anche con riferimento ad altre tipologie processuali, in particolare degli atti relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo per soggetti abilitati interni ed esterni;

al contrario la modalità alternativa resta prorogata, fino al 31.12.2025, per i restanti atti e fasi processuali;
- richiamato il contenuto del provvedimento emesso da questa Presidenza in data 8.01.2025 nonché quello dei provvedimenti del 31.01.2025, del 28.02.2025, del 31.03.2025, del 30.04.2025, del 30.06.2025;

- considerato quanto riferito dai Magistrati R.I.D. e Mag.Rif di questo Tribunale, nella loro relazione congiunta, in ordine al permanere di molte delle criticità dell'applicativo in questione da cui emerge che, accanto ad un sostanziale miglioramento delle funzionalità del sistema, rimangono inalterate numerose criticità alcune delle quali già segnalate nei precedenti provvedimenti adottati dal sottoscritto Presidente, relative sia alla fase delle indagini che a quella dell'udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale nonché in sede di riti speciali, posto che numerose attività non

possono essere svolte in quanto non contemplate dall'applicativo o, ancora, eccessivamente farraginoso:

“In particolare, risulta ancora impossibile o problematico trattare telematicamente:

- *la riapertura delle indagini;*
- *i procedimenti provenienti dalla Procura Distrettuale;*
- *i reclami ex art. 410-bis c.p.p.;*
- *l'adozione delle ordinanze di ammissione e di rigetto delle richieste di incidente probatorio (la richiesta inoltrata dal PM tramite APP rimane pendente);*
- *i procedimenti di riesame avverso misure cautelari reali adottate dal giudice per le indagini preliminari;*
- *gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace;*
- *gli incidenti di esecuzione;*
- *la protocollazione del fascicolo relativo al patrocinio a spese dello Stato sul registro MOD. 27;*
- *i ricorsi ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002;*
- *le convalide di arresto;*
- *il verbale di interrogatorio preventivo o successivo in materia cautelare personale;*
- *l'ordinanza «mista» in materia cautelare, con la quale si adottano sia misure personali che misure reali;*
- *le ordinanze in materia cautelare reale;*
- *il dispositivo con sostituzione pena ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s. (differente rispetto alla sostituzione ex art. 20-bis cod. pen.);*

Inoltre, si segnala:

- *l'impossibilità per i difensori, di procedere a qualsivoglia deposito tramite il PDP nel periodo intercorrente tra l'intervenuto esercizio dell'azione penale ad opera del P.M. (tramite decreto di citazione diretta a giudizio) e la protocollazione del fascicolo ad opera della Cancelleria del dibattimento;*
- *l'impossibilità per i difensori di accedere ad APP e quindi di consultare il fascicolo informatico;*
- *l'impossibilità per le parti di procedere al deposito telematico degli atti in udienza;*
- *l'impossibilità di gestione del flusso tramite APP in caso di erronea, parziale, incompleta o comunque irrituale «lavorazione» telematica della separazione di posizioni;*
- *l'impossibilità di modificare o sostituire atti che contengono errori materiali.*

La visualizzazione in APP del fascicolo, pur migliorata dopo i recenti aggiornamenti, è ancora poco chiara e funzionale: molte cartelle vengono generate automaticamente con duplicazione degli atti presenti ed una illogica organizzazione del fascicolo; spesso l'inserimento dell'atto/documento in una determinata cartella appare casuale. In caso di atto con allegati, la consultazione sarebbe agevolata ove gli allegati fossero riportati in una sorta di “sottolivello”, visibilmente collegati all'atto a cui si riferiscono; soprattutto sarebbe necessaria l'indicazione della data del deposito.

Alcune attività che prima di APP potevano essere svolte in modo differito, debbono ora essere realizzate in tempo reale (si pensi al caso dello stralcio in udienza con contestuale sentenza – che prima dell'obbligatorietà di APP poteva essere eseguito dalle cancellerie al termine dell'udienza, mentre ora è adempimento indispensabile per poter emettere sentenza; si pensi alle intestazioni delle sentenze contestuali, che prima potevano essere completate al termine dell'udienza mentre ora debbono essere necessariamente predisposte in anticipo e completate in udienza con le conclusioni delle parti ed il numero indicato dal cancelliere, previa prenotazione)”.

Tutto ciò premesso,

rilevato che:

- allo stato, le criticità del sistema richiamate soltanto in via generale, continuano ad avere immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza, con conseguente aggravio del lavoro dei magistrati e del personale;

- ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., può considerarsi quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato"; ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati, il personale amministrativo e i difensori di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., **soltanto per tutto ciò che, allo stato, non è contemplato dall'applicativo APP, almeno fino al 30 novembre 2025**, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti nonché le opportune verifiche in ordine al suo concreto funzionamento in ragione delle ultime implementazioni del sistema, a seguito di un'adeguata sperimentazione delle funzionalità di più recente introduzione al fine di segnalare ulteriori profili di criticità;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

P.Q.M.

attesta la persistenza del malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, nel senso indicato in narrativa,

dispone

la proroga della sospensione, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP -, già originariamente stabilita con il provvedimento di questo Presidente in data 8.01.2025, e poi prorogata con successivi provvedimenti, **con esclusivo riferimento alle attività processuali che non possono essere svolte in quanto non contemplate dal sistema informatico o non eseguibili attraverso esso**, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario), per soggetti abilitati interni ed esterni, gli atti, documenti, richieste e memorie, ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p., relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), del procedimento di archiviazione e della riapertura delle indagini, dell'udienza dibattimentale e predibattimentale, nonché, dal 1°.04.2025, del procedimento di giudizio abbreviato, di giudizio immediato e del giudizio direttissimo, fino alla data del 30.11.2025.

Trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il magistrato R.I.D. e quello Mag.Rif del settore penale faranno pervenire, entro il 29 novembre p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio, in particolare se l'utilizzazione di APP possa definirsi adeguata per ciascuna delle fasi del procedimento penale.

I Presidenti delle sezioni penali potranno convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al sottoscritto e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Si allega copia della relazione redatta dal RID dott. Rizzo.

Lecce, 30 settembre 2025

Il Presidente
Antonio Del Coco

A. Del Coco